

**Comune di ISEO (BS)**

**Organo di Revisione Economico Finanziaria**

PARERE sulla proposta di deliberazione della Consiglio Comunale in merito  
al REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (COMPONENTE TARI)

Il sottoscritto Massignan Enzo, Revisore dei Conti del Comune di ISEO, in data odierna, nell'ambito delle proprie competenze assegnate dall'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità vigente,

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/02/2021 avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (COMPONENTE TARI)”**,

LETTI gli atti contenuti nella proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO che**

- “Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Iseo dell'imposta unica comunale, denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, TARI.
- L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, assicurando la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- Il tributo finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali

**Premesso che** il D.lgs. 116/2020 ha apportato con decorrenza 01.01.2021 modifiche al decreto ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, in conseguenza delle quali:

- è venuto meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente;
- i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dall'art. 183 comma 1 lettera b ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalle attività agricole, dalle attività di costruzione e demolizione, dalle attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani, né i rifiuti prodotti dalle attività industriali;

**Considerato che** il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che in alternativa al suddetto D.P.R. può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e ripartite secondo criteri razionali.

Che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**Tutto ciò quanto sopra premesso**, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto, per quanto di sua competenza, esprime

**parere favorevole**

all'approvazione del REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (COMPONENTE TARI) del Comune di ISEO, di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

Iseo, li 25/02/2021

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Enzo Massignan